



ARCO Fondo Nazionale
Pensione Complementare

COMUNICATO AGLI ISCRITTI ED AI POTENZIALI ADERENTI

Desideriamo informare tutti i lavoratori delle novità riguardanti il Fondo pensione ARCO, in particolare in materia di

- Contribuzione**
- Cessazione del rapporto di lavoro**
- Designazione beneficiari in caso di morte**

Contribuzione

Come già annunciato, dal 1° Luglio 2001 la contribuzione al Fondo pensione varierà nel modo seguente:

Quota a carico azienda	da	1,00%	a	1,1 %
Quota a carico dipendente	da	1,00%	a	1,1 %

ARCO ha anche introdotto, a partire dal 1° Luglio 2001, la possibilità di effettuare versamenti volontari aggiuntivi, per permettere agli iscritti di incrementare la propria posizione previdenziale e di sfruttare al meglio le facilitazioni fiscali collegate al fondo pensione previste dal D.Lgs. 47/2000.

Sono possibili le seguenti percentuali di versamento volontario (da aggiungere alla percentuale fissa dell' 1,1%):

0,40 – 0,90 – 1,40 – 1,90 – 3,00 – 4,00 – 5,00

Vi ricordiamo che, a partire dal 2001, la contribuzione versata dal lavoratore al Fondo pensione è deducibile dal reddito se:

la somma del contributo dell'iscritto (1,1 % + contributo volontario) e di quello aziendale (1,1 %) non supera, nell'anno, il minore dei seguenti importi:

- 1) 12 % del reddito complessivo
- 2) Lit. 10.000.000
- 3) doppio dell'importo TFR versato al fondo pensione.

La prima condizione è sempre verificata con tutte le aliquote volontarie possibili, come sopra indicate. La seconda condizione è verificata sempre, a meno che il reddito complessivo sia molto alto (per chi versa il 5% il limite si raggiunge a Lit.138.000.000, per le percentuali inferiori detto limite aumenta). La terza condizione è verificata per tutti con percentuali fino all' 1,90% e, solo per gli iscritti con prima occupazione successiva al 28/04/93 (che versano il 100% del TFR al fondo), per le aliquote volontarie più alte.

La seguente tabella mostra, per alcuni casi tipici, qual è il risparmio fiscale, in ragione d'anno, che potete realizzare con i versamenti al Fondo.

Reddito	Retribuzione di riferimento	% a carico iscritto	% versamento volontario	Totale versamento iscritto	Risparmio fiscale
35.000.000	28.520.000	1,1	0	313.720	100.390
35.000.000	28.520.000	1,1	1,9	855.600	273.792
42.000.000	33.588.000	1,1	0,4	503.820	161.222
50.000.000	33.588.000	1,1	1,4	839.700	268.704
65.000.000	36.028.000	1,1	3,0	1.477.148	576.088

Sperando di essere stati sufficientemente chiari, malgrado la complessità della materia, veniamo ora a degli aspetti più operativi, e cioè:

- **Come attivare il versamento volontario ad ARCO**
- **Come sospendere il versamento volontario ad ARCO**
- **Come variare il versamento volontario ad ARCO**
- **Come riattivare il versamento volontario ad ARCO**

Per effettuare tutte queste operazioni è necessario sottoscrivere un modulo da consegnare all'azienda; questo modulo è reperibile presso l'ufficio del personale della vostra azienda.

L'azienda provvederà a trasmettere i moduli ad ARCO e ad effettuare le dovute trattenute in busta paga e a versarle, assieme alla contribuzione ordinaria, al Fondo.

Potrete sospendere / variare / riattivare il versamento volontario ad ARCO, dandone comunicazione all'azienda entro il 30 settembre di ogni anno, con decorrenza a partire dal gennaio successivo. In altre parole, anno per anno è possibile sospendere, variare o riattivare la contribuzione volontaria. In mancanza di comunicazioni diverse, l'azienda continuerà ad applicare la stessa percentuale di versamento volontario.

Solo per l'anno 2001, potete scegliere ora, con comunicazione da consegnare all'azienda entro il 30 giugno 2001, se effettuare una contribuzione volontaria aggiuntiva solo per il secondo semestre o per l'intero anno; l'azienda provvederà ad effettuare le trattenute rateizzandole sulle buste paga dei restanti mesi dell'anno 2001.

Cessazione del rapporto di lavoro

Una delle domande più frequenti rivolte al Fondo riguarda cosa fare in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Escludendo i casi di cessazione per pensionamento, le soluzioni ipotizzabili sono:

- o continuare l'associazione ad ARCO presso la nuova azienda: questo è possibile, ovviamente, se la nuova azienda applica uno dei contratti di riferimento di ARCO;
- o riscattare: se smettete di lavorare o se la nuova azienda non ha un fondo pensione, oppure non intendete aderirvi, potete chiedere il riscatto della vostra posizione, che vi verrà liquidata comprensiva delle rivalutazioni nel frattempo maturate;
- o trasferire la vostra posizione presso altro fondo pensione: se la vostra nuova azienda ha un fondo pensione (metalmeccanici, chimici, abbigliamento ecc..) oppure se, essendovi messi in proprio, desiderate aderire ad altra forma pensionistica individuale, potete chiedere che quanto maturato presso ARCO venga trasferito presso il nuovo fondo pensione o forma pensionistica individuale.

In alternativa al riscatto o al trasferimento potete mantenere l'adesione ad ARCO pur non versando più nulla; ad esempio, se la vostra nuova azienda non ha ancora un fondo pensione, ma ne è prevista l'istituzione in tempi ragionevolmente brevi.

In ogni caso, dovete comunicarci le vostre intenzioni utilizzando la modulistica che potete richiedere all'ufficio del personale dell'azienda.

Designazione beneficiari in caso di morte

Vi ricordiamo che, in caso di morte del lavoratore iscritto, la posizione maturata presso ARCO spetta per legge al coniuge superstite ovvero (in assenza del coniuge) ai figli, ovvero (in assenza di figli) ai genitori se a carico dell'iscritto. In mancanza di tali soggetti, qualora il lavoratore non abbia designato altri beneficiari, la posizione resta acquisita al Fondo.

Per la nomina di uno o più beneficiari è necessario sottoscrivere un modulo reperibile presso l'ufficio del personale dell'azienda.

Il Presidente
Dott. Franco Arquati

